



“Associazione Gestori Piscine Piemonte”

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 13 febbraio 2025 in Bologna, Via della Fiera n°20, presso la sala “Suite” del centroservizi Blocco D di Bologna Fiere, tra le seguenti società:

Pralino Sport S.S.D.a.r.l., con sede in Via Pralino 1 – 13876 - Sandigliano (BI), CF/P.IVA 02653280020, nella persona di Marco Sublimi su delega del legale rappresentante pro tempore Carlo Torrisi

E

Nuoto Caluso S.S.D. a r.l., con sede in Via Duca degli Abruzzi 24/A Fraz. Arè - Caluso (TO) CF/P.IVA 08435150019, nella persona del legale rappresentante Mauro Ferrero

E

Sociale Sport S.S.D. S.R.L., con sede in Corso Siracusa 10 Torino CF/P.IVA 11253240011, nella persona di Manuele Lambiase su delega del legale rappresentante padre Alberto Remondini

E

Trialom S.R.L., con sede in viale Varallo 159 - Borgosesia (Vc), CF/P.IVA 01935060028, nella persona del legale rappresentante Roberto Lometti

E

P sei S.a.s., con sede in Via E. Montale 13 - Canelli (AT), CF/P.IVA 01252720055, nella persona del legale rappresentante Matteo Palumbo

E

VO2 Nuoto Torino S.S.D. a r.l., con sede in corso ferrucci, 77/9 Torino CF/P.IVA 11955500019, nella persona del legale rappresentante Jacopo Tempo

E

SAFA2000 S.S.D. S.R.L., con sede in Via R. Pilo, 24 Torino. CF/P.IVA 07866880011,
nella persona del legale rappresentante Franco Abbà

E

Centro Nuoto Nichelino S.S.D. a r.l., con sede in via Vittime di Cernobyl, 32 - 10042 -
Nichelino CF 94005350015 P.IVA 04384700011, nella persona del legale rappresentante
Piergiorgio Galea

si conviene e si stipula quanto segue:

1) è costituita ai sensi della legislazione vigente, un'Associazione denominata

“Associazione Gestori Piscine Piemonte”.

L'Associazione ha sede in Nizza Monferrato Via Mario Tacca 119/A – 14049 – (AT).

2) La durata dell'Associazione è illimitata, salvo quanto previsto dallo Statuto sociale riguardo all'anticipato scioglimento.

3) L'Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica e apolitica.

4) L'Associazione si propone di perseguire le finalità associative specificate all'art. 3 dello Statuto associativo che si allega quale parte integrante del presente Atto costitutivo.

5) L'Associazione è retta da uno statuto composto da 27 articoli e allegato al presente Atto di costituzione

6) Il primo Consiglio Direttivo viene formato nelle persone dei signori:

- Marco Sublimi
- Raffaella Vergnano
- Raffaella Palumbo
- Franco Abbà
- Fabio Mozzato
- Andrea Mastrogiacomo
- Roberto Lometti
- Jacopo Tempo
- Andrea Mangherini
- Piergiorgio Galea

I Consiglieri nominati eleggono alla carica di Presidente il signor Marco Sublimi, alla carica di Vicepresidente la signora Raffaella Vergnano, alla carica di Segretario e Tesoriere la signora Raffaella Palumbo, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e di accettare la carica.

La durata delle cariche è quella prevista dall'allegato Statuto.

7) Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, viene autorizzato a impegnare in tutti gli atti e operazioni il nome dell'Associazione qui costituita.

8) Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi, 13 febbraio 2025.


Si allega lo statuto (ALLEGATO A) facente parte integrante del presente Atto.

Per accettazione


Per Pralino Sport S.S.D.a.r.l.,



Per Nuoto Caluso S.S.D.a.r.l.,



Per Sociale Sport S.S.D. S.R.L.,




Per Trialom S.R.L.,




Per P-sei S.a.s.,




Per VO2 Nuoto Torino S.S.D.a.r.l.,



Per SAFA2000 S.S.D. S.R.L.



Per Centro Nuoto Nichelino S.S.D.a.r.l.,



Letto, confermato e sottoscritto


Sig. MARCO SUBLIMI ,

PRESIDENTE che firma per accettazione



Sig. RAFFAELLA VERGNANO ,

CONSIGLIERE che firma per accettazione



Sig. RAFFAELLA PALUMBO ,

CONSIGLIERE che firma per accettazione



Sig. FRANCO ABBA' ,

CONSIGLIERE che firma per accettazione



Sig. FABIO MOZZATO ,

CONSIGLIERE che firma per accettazione



Sig. ANDREA MASTROGIACOMO ,

CONSIGLIERE che firma per accettazione




Sig. ROBERTO LOMETTI ,

CONSIGLIERE che firma per accettazione




Sig. JACOPO TEMPO ,

CONSIGLIERE che firma per accettazione

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jacopo Tempo', written over a horizontal line.


Sig. ANDREA MANGHERINI ,

CONSIGLIERE che firma per accettazione

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andrea Mangherini', written over a horizontal line.

Sig. PIERGIORGIO GALEA ,

CONSIGLIERE che firma per accettazione

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Piergiorgio Galea', written over a horizontal line.



**ALLEGATO A) parte integrante dell'atto costitutivo
Dell'Associazione Gestori Piscine Piemonte"**

il 13/02/2025

STATUTO

TITOLO I - Denominazione – sede - durata

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in Via M. Tacca 119/A a Nizza Monferrato, un'associazione che assume la denominazione '**Associazione Gestori Piscine Piemonte**'

Articolo 2

L'Associazione avrà durata illimitata ed è connessa al perpetuarsi degli scopi associativi.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 3

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, è apolitica e apartitica ed opera per favorire l'ottimizzazione della gestione delle piscine dei soggetti aderenti.

Articolo 4

L'associazione si propone di:

1. favorire la crescita professionale dei soggetti che gestiscono piscine al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti a coloro che le frequentano.
2. costituire gruppi di studio per ricercare le soluzioni più valide ai problemi di interesse comune e tutelare l'immagine della categoria;
3. rappresentare le istanze dei gestori delle piscine a tutti i livelli, istituzionali, di associazioni di categoria, sindacale ecc.

4. organizzare convegni, seminari, percorsi formativi, laboratori anche esperienziali per diffondere la cultura della corretta gestione delle piscine;
5. favorire lo scambio di know-how tra le organizzazioni aderenti;
6. promuovere la realizzazione di centri studi per la ricerca negli ambiti sopra descritti.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate; essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie ed integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

Essa è sottoposta al regime fiscale previsto per gli enti non commerciali dall'art. 148, comma 4, del D.P.R. 22/12/1986, n.917.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà pertanto collaborare o aderire ad altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente. Potrà avvalersi di consulenze professionali specifiche sulle tematiche oggetto del presente statuto (amministrative, legali, tecniche ad esempio) per il raggiungimento degli obiettivi statutari.

TITOLO III - Associati

Articolo 5

La partecipazione all'associazione comporta l'accettazione di tutto quanto previsto dal presente Statuto.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le Società commerciali, Società o le Associazioni sportive, cooperative che, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano impegnarsi per il loro raggiungimento e accettino le regole adottate attraverso lo Statuto e i regolamenti.

Il numero degli Associati è illimitato.

L'associazione è costituita da:

- ASSOCIATI EFFETTIVI;

- ASSOCIATI ADERENTI;

- Sono associati effettivi, previa presentazione ed accettazione della domanda, le Società commerciali, Società e Associazioni sportive, cooperative e Associazioni che gestiscono

impianti sportivi, parchi acquatici, piscine ludiche, piscine termali, piscine ad uso terapeutico, camping e strutture residenziali con piscine e/o simili.

- Sono associati aderenti, i soggetti al punto precedente che pur avendo i requisiti per essere soci effettivi non gestiscono direttamente alcuna piscina.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato.

Articolo 7

La vita associativa è caratterizzata da una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di associato conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti.
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- diritto di accedere ai libri associativi facendo richiesta ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Le procedure di accesso agli atti possono essere demandate nel dettaglio ad un regolamento adottato dall'Assemblea degli associati, ma in ogni caso all'istanza, da presentare anche verbalmente o via mail, dovrà essere data risposta entro quattordici giorni dalla sua presentazione. La documentazione potrà essere esibita in originale o in formato scansionato da trasmettere per posta elettronica. L'accesso ai documenti è subordinato all'assunzione dell'impegno alla riservatezza dei dati personali trattati se non per l'esercizio dei diritti associativi o per l'esercizio di azioni giudiziarie nell'interesse del richiedente o della stessa associazione;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea degli associati e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;

- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 8

Gli associati sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Non è previsto alcun compenso per gli Associati, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute, che siano autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 9

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall'associazione.

Articolo 10

L'associato recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'associato decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.

Articolo 11

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

L'associato interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Fino alla data di celebrazione dell'assemblea l'associato si intende sospeso, fatto salvo il diritto di partecipare all'assemblea stessa per poter contestare gli addebiti.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 12

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- contributi associativi;
- quote e contributi per la partecipazione ad iniziative indette dall'associazione;
- eredità, donazioni e legati.
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 13

L'esercizio sociale va dall' 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, redatto anche nella forma di rendiconto economico e finanziario secondo il principio di cassa, da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente
- e) il Tesoriere
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);
- g) il Comitato scientifico(qualora eletto).Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte a titolo gratuito. I componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEE

Articolo 15

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti delle organizzazioni aderenti o da persone da queste indicate con mandato conferito dal rispettivo organo competente risultante da atto scritto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da uno qualunque dei membri del Consiglio Direttivo, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 15 giorni prima.

Il Consiglio Direttivo può deliberare altre modalità di convocazione.

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente stesso, assistito da un Segretario da lui nominato, o in caso d'impossibilità del Presidente, dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Al termine di ogni Assemblea deve essere redatto dal Segretario un verbale da trascrivere nel registro delle assemblee degli Associati. Sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il verbale sarà conservato presso la sede sociale in libera visione a tutti gli Associati che ne facciano richiesta.

Deve inoltre essere convocata quando il Presidente o il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un decimo degli Associati.

Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea devono contenere l'indicazione delle materie da trattare, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

L'assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero ricorrendo all'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di svolgimento dell'assemblea in cui si ricorre a tale istituto sono disciplinate con verbale del consiglio direttivo che la indice o con regolamento adottato dall'assemblea degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Articolo 16

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 17

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto i rappresentanti legali delle organizzazioni associate, o le persone da queste indicate con mandato conferito dal rispettivo organo competente risultante da atto scritto, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione nonché per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Le delibere per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie richiedono in prima convocazione la presenza dei tre quarti (3/4) degli associati ed il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di un quinto (1/5) degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione viene adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di undici membri scelti dagli associati in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, sono rieleggibili e verranno scelti tra i legali rappresentanti delle organizzazioni associate o tra persone da queste indicate con mandato scritto conferito dal rispettivo organo competente.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota. Le modalità di svolgimento della riunione vengono indicate nella lettera di convocazione qualora non siano definite da un regolamento adottato dall'assemblea dei soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- predisporre il programma delle attività da sottoporre all'assemblea degli associati;
- redigere il bilancio e la relazione delle attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività associativa;
- curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- deliberare, congiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- nominare i componenti del Comitato scientifico;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
- espletare tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Svolge il proprio mandato secondo le decisioni assunte dal consiglio direttivo. Viene eletto dall'assemblea e in caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22

L'assemblea ha la facoltà di eleggere anche un Collegio dei Revisori dei Conti qualora lo ritenga necessario. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati. Qualora nominato resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Articolo 23

Qualora lo si ritenga necessario il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato scientifico.

Il numero dei componenti del Comitato scientifico viene deliberato nel corso dell'adunanza che provvede alla relativa nomina, acquisito il parere di quanti hanno assolto tale incarico nell'ultimo quadriennio. I suoi componenti restano in carica per quattro anni ed il mandato può essere rinnovato senza limitazioni.

Il Comitato scientifico assolve a funzioni consultive rispetto alle seguenti tematiche:

1. parere sulla programmazione delle attività predisposta dal Consiglio Direttivo;
2. collaborazione alla stesura e/o espressione del parere vincolante sui documenti dell'associazione che assolvono alla funzione di rappresentare le istanze degli impianti natatori;
3. predisposizione di progetti nell'interesse dell'associazione;
4. qualsiasi altra tematica sottoposta al relativo esame dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci.

I componenti il Comitato scientifico nominano al proprio interno il rappresentante che procede alla convocazione del Comitato e al coordinamento dei relativi lavori.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota. Le modalità di svolgimento della riunione vengono indicate nella lettera di convocazione qualora non siano definite da un regolamento adottato dall'assemblea dei soci.

I relativi verbali vengono trasmessi al Presidente dell'associazione.

Articolo 24

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione. Gli associati avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

Articolo 25

Al fine di dare massima diffusione visiva dell'associazione, la stessa si avvale del seguente marchio identificativo:



I soci si impegnano ad inserire detto logo, nel proprio sito, nella propria carta intestata e in qualsivoglia strumento di comunicazione per darne massima diffusione visiva.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 26

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, intese come finalità di utilità sociale,

acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.


Norma finale

Articolo 27

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.


FIRME DEI SOCI FONDATORI


Per Pralino Sport S.S.D.a.r.l., 


Per Nuoto Caluso S.S.D.a.r.l., 

Per Sociale Sport S.S.D. S.R.L., 

Per Trialom S.R.L., 

Per P-sei S.a.s., 

Per VO2 NuotoTorino S.S.D.a.r.l., 

Per SAFA2000 S.S.D.S.R.L., 

Per Centro Nuoto Nichelino S.S.D.a.r.l., 